

PDF Eraser Free
N. R.G. 14029/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti	Presidente
dott. Nadia Buttelli	Giudice
dott. Raffaella Mascarino	Giudice Relatore

all'esito della camera di consiglio del 11 gennaio 2018
nel procedimento iscritto al n. r.g. **14029/2017** promosso da:

con l'Avv. QUADRUCCIO FRANCESCO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 13/09/2017, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna ID: notificatole in data 14 agosto 2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, riconoscendo alla stessa la protezione sussidiaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale non ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 19/12/2017, la ricorrente è comparsa personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ho lasciato il mio Paese nel marzo 2016.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Yemen, Sudan e Libia.

Sono giunta in Italia il 20agosto 2016 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna.

Sono nata a Mogadiscio. Ho vissuto sempre là. Non ho frequentato la scuola civile ma solo la scuola coranica.

Sono sposata. Ho due figli. Un figlio di un anno e quattro mesi ed è qui a Bologna. La figlia che è nata nel 2014 è in Somalia con mia madre. Mio marito è in Somalia. Non ha mai lasciato il Paese.

Ho lasciato la Somalia perché ho subito violenza all'interno della mia famiglia.

Sono stata sottoposta a mutilazioni genitali femminili quando avevo circa otto anni.

Da allora ho dolori sia in occasione del ciclo mestruale sia quando ho rapporti sessuali.

Ho avuto un parto cesareo e un parto naturale.



PDF Eraser Free

Sono stata costretta a sposare l'uomo che è attualmente mio marito. Gli ero stata promessa quando ero ragazzina. L'ho sposato all'età di 15 anni. Mio marito aveva 31/32 anni.

Anche attualmente non provo alcun sentimento per mio marito.

Se potessi divorzierei. Il divorzio da parte della donna è contrario alla nostra cultura.

Sono stata costretta a lasciare mia figlia in Somalia perché quando sono partita ero già incinta e la bambina era molto piccola. Avevo paura a farle affrontare il viaggio così piccola. Ho avuto paura che non arrivasse viva.

Il mio desiderio è che mia figlia venga qua in Italia. So che mia figlia rischia di essere sottoposta a MGF.

Entrambi i miei genitori mi hanno costretta a subire le mutilazioni e ad andare in sposa all'uomo predestinato. Mio padre è ancora in vita.

In Somalia vivono due fratelli e due sorelle.

Il fratello di mio marito vive a Firenze.

Sono arrivata in Yemen via mare partendo da Bosasu. Eravamo circa 600 persone.

Ero incinta di cinque mesi.

Sono scappata da El Shabab. Non ho avuto particolari problemi con la mia famiglia, ma sono rimasta vittima di persecuzioni da parte dei gruppi terroristici in quanto lavoravo come donna delle pulizie in un hotel di proprietà del governo somalo a Mogadiscio.

El Shabab è contrario alle donne che lavorano fuori casa e che lavorano in un posto pubblico.

Ho subito molte minacce. Mi hanno fermato molte volte per strada. Sono arrivate lettere a casa in cui si diceva che dovevo smettere di lavorare all'hotel altrimenti mi avrebbero uccisa.

La mia famiglia voleva che io smettessi di lavorare, ma io non volevo perché lo stipendio era necessario per mantenere la famiglia.

Quando hanno visto che non ascoltavo le minacce mi hanno fermato per la strada e mi hanno picchiata.

Erano 5/6 uomini travisati. Ho subito lesioni alla schiena e ho ancora le cicatrici.

Alcuni passanti mi hanno soccorsa e portata in ospedale dove sono rimasta per tre mesi. Ho avuto un'emorragia interna e ho dovuto essere operata.

Questa aggressione è avvenuta alla fine del 2015.

Quando mi hanno dimessa dall'ospedale sono scappata da Mogadiscio e mi sono rifugiata a Bosasu da mia sorella. Sono rimasta lì qualche mese per riprendermi e poi sono partita.

Quando ho subito l'aggressione non ero ancora incinta. Mio marito è venuto a trovarmi a casa di mia sorella.

L'accordo con il trafficante era che avrei pagato tutto in Libia. In realtà io non ho pagato nulla perché ho partorito dentro ad un campo e i trafficanti mi hanno lasciato andare con mio figlio.

Quando sono arrivata in Italia mio figlio aveva 13 giorni.

Attualmente sono ancora in contatto con la mia famiglia in Somalia. Sono contenti che ce l'abbia fatta a scappare perché la situazione non è affatto migliorata.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese i terroristi di Al-Shabaab potrebbero tornare a perseguitarmi e completare il lavoro che hanno iniziato il giorno dell'aggressione.

Temo inoltre di essere costretta a tornare a vivere con un uomo che non ho scelto e che non ho mai amato.

Qui a Bologna vivo in una comunità madre-bimbo. Io non vado ancora a scuola per imparare l'italiano.

Il mio bambino per fortuna sta bene. Si chiama

Mi piacerebbe trovare lavoro ma sono consapevole che per prima cosa devo imparare la lingua.

A.D.R.: Mio marito non sapeva che io avevo intenzione di partire. Nessuno lo sapeva, solo dei miei cugini con i quali siamo partiti insieme.

Mio marito all'inizio era arrabbiato con me. Ora si è tranquillizzato.

Durante il viaggio ho avuto problemi in Libia nella traversata del deserto. Sono stata picchiata e violentata dai trafficanti sudanesi e libici.”



PDF Eraser Free

Con il provvedimento impugnato, la CT di Bologna ha riconosciuto alla cittadina somala la protezione sussidiaria, onde l'attenzione del collegio giudicante deve concentrarsi sulla sussistenza o meno degli elementi costitutivi del diritto allo status di rifugiato.

La ricorrente all'udienza del 19/12/2017, ha prodotto a sostegno della propria domanda certificazioni mediche relative alle mutilazioni genitali subite, nonché agli esiti delle gravi lesioni subite in altri distretti corporei.

In sintesi, in linea di fatto, deve evidenziarsi che _____ è una giovane cittadina somala giunta in Italia in agosto 2016, insieme al figlio minore _____ (nato in Libia il 3.08.2016).

La giovane attualmente è accolta da una delle strutture CAS (centro di accoglienza straordinaria) gestite dall'associazione _____, dopo un periodo di accoglienza sul territorio bolognese.

Già nell'ottobre 2016, tempestivamente, ella ha presentato domanda di protezione internazionale, conseguendo, per l'effetto, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, in favore anche del figlio minore.

Il 18 aprile 2017, la ricorrente è stata sentita dalla Commissione territoriale di Bologna, ove ha riferito le ragioni della sua fuga dal Paese. La Commissione ha riconosciuto alla cittadina somala la protezione sussidiaria.

Nel provvedimento della Commissione territoriale di Bologna si motiva il diniego del rifugio politico, ritenendo non credibile la ricorrente in quanto: *“le dichiarazioni dell'interessata risultano vaghe e superficiali nonché a tratti discordanti rispetto a quelle contenute nella memoria personale allegata al fascicolo”*.

Secondo la CT a non essere ritenute credibili sono, essenzialmente, le violenze e le minacce subite dalla giovane nel Paese di origine da parte dei membri di Al Shabaab al fine di costringerla ad abbandonare il lavoro che prestava alle dipendenze dell'hotel _____ di Mogadiscio, da questi ritenuto filo - governativo.

In particolare, sottolinea la Commissione, profili di illogicità e incoerenza sarebbero ravvisabili nei seguenti aspetti:

“ lasso di tempo trascorso tra il presunto agguato e la partenza della stessa, tra l'altro programmato nonostante l'interruzione del rapporto di lavoro, che inficia il nesso causale tra i due eventi;

“ modalità della fuga, che seppur tardiva, sarebbe stata organizzata immotivatamente all'oscuro del marito ed in collaborazione con due cugine che, casualmente, poco prima avrebbero visto tramontare il loro progetto di migrazione”;

“ circostanze inverosimili e decisamente poco dettagliate con cui si sarebbe verificato il supposto agguato.”

La Commissione ha messo in dubbio la credibilità della giovane _____ innanzitutto per difetto del nesso causale tra il presunto agguato subito da parte di Al Shabaab e la partenza della ricorrente dal Paese di origine, inficiato dal lasso di tempo trascorso tra i due eventi (1 anno) e l'interruzione del rapporto di lavoro a seguito dell'agguato.

A tal proposito, tuttavia, la Commissione ha omissis di considerare una circostanza fondamentale, ovvero sia che durante il tempo trascorso dall'agguato (necessario al fine di organizzare la fuga), la giovane ricorrente non ha corso alcun pericolo, essendosi rifugiata – dopo le dimissioni dall'ospedale (dopo 3 mesi di ricovero) - in casa della sorella in seguito a _____ distante 1.300 km da Mogadiscio.

In merito alle dinamiche persecutorie, inoltre, si legge nella memoria integrativa: *“Io lavoravo già da un anno nell'Hotel _____ di Mogadiscio, facevo le pulizie e dopo l'incidente di mio marito avevo trovato per due volte una lettera sulla porta in cui c'era scritto che dovevo smettere di lavorare, erano lettere anonime. Ma immaginavo fossero del gruppo di Al-Shabaab, perché erano arrivate anche ad altre persone che lavoravano con me, sia uomini che donne”*



PDF Eraser Free

Pertanto, la giovane aveva già subito diverse minacce davanti alle quali aveva continuato nella propria attività lavorativa in quanto – come spiega nel corso dell’audizione – *“non pensi mai che ti possa capitare qualcosa e avevo necessità di lavorare”*

Il Collegio non condivide le perplessità manifestate dalla Commissione in merito alla non condivisione del progetto migratorio della ricorrente con il marito, che appare viceversa coerente rispetto alla situazione coniugale descritta dalla ricorrente, costretta a sposare un uomo molto più anziano di lei, verso il quale non aveva mai provato, e continua a non provare, alcuna attrazione ed alcun affetto.

Neppure appaiono condivisibili i giudizi espressi dall’organo amministrativo con riguardo alle modalità dell’agguato.

Già dalla lettura della memoria personale della giovane, si evince in proposito che: *“Dopo l’arrivo di queste lettere minatorie un giorno, mentre tornavo dal lavoro, sono stata fermata da militanti di Al-Shabaab che mi hanno picchiata e mi hanno accoltellata sulla schiena. Ero da sola e dopo l’attacco sono svenuta e le persone che passavano mi hanno portata in ospedale, mi hanno operata perché avevo un’emorragia interna e poi ho subito una seconda operazione perché avevo un’infezione interna”*.

D’altra parte la certificazione medica prodotta dalla difesa con riguardo alle lesioni subite alla schiena conferma la dinamica appena descritta: tale certificazione attesta la presenza di “ferita cicatriziale in regione dorsale sinistra di circa 1,5 cm. A margini netti verosimilmente causata da arma da taglio”.

Sotto questo profilo, pertanto, ritiene il Collegio che possa considerarsi fondato il timore paventato dalla giovane di essere di nuovo aggredita dai miliziani per aver disobbedito ai divieti imposti, timore che la espone al rischio di persecuzione da parte di agenti privati, in un clima dove è indubitabile l’incapacità dello Stato di offrire protezione ai propri cittadini.

In un simile contesto, è del tutto credibile e verosimile che la ricorrente non solo sia stata vittima inerme dell’agguato da parte dei miliziani, ma che, in nessun caso, avrebbe potuto contare sulla protezione delle autorità di polizia per continuare a vivere in sicurezza la propria vita, ragion per cui non ha avuto altra scelta che quella di lasciare il Paese.

Anche a prescindere da ciò, ritiene il Collegio che sotto altro assorbente profilo la domanda della ricorrente meriti accoglimento, ovverosia le mutilazioni genitali subite dalla ricorrente in giovanissima età, atti di persecuzione che trovano ragione nella sua specifica condizione di genere, ovverosia di appartenenza al genere femminile.

Al riguardo, appare utile preliminarmente ricordare che i motivi di persecuzione, descritti nell’art. 8 d.lgs. 251/2007 comprendono, oltre alla razza alla religione alla nazionalità e all’opinione politica, anche l’appartenenza ad un “particolare gruppo sociale” (lett d), tale essendo *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana”*.

L’UNHCR fa rientrare a pieno titolo le donne nella definizione di **gruppo sociale**, in quanto *“la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini”* (Raccolta di posizioni e documenti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sulla protezione internazionale, novembre 2009, *Linee Guida sulla protezione internazionale, La persecuzione di genere nel contesto dell’articolo 1°(2)*, paragrafo n. 30 – si vedano anche il 29 ed il 31).

Dunque, è indubbio che la ricorrente appartenga al “gruppo sociale” delle donne, ed in quanto tale



PDF Eraser Free

sia stata perseguitata, essendo stata costretta alla mutilazione genitale che costituisce una grave violazione dei diritti delle donne e delle bambine, oltraggiando il loro diritto all'integrità fisica e psicologica, oltre allo stesso diritto alla salute (le donne che hanno subito mutilazioni genitali sono soggette a cicatrizzazioni e altre complicanze che talvolta aumentano il rischio di situazioni ginecologiche critiche) nonché il diritto di essere libere da ogni forma di discriminazione.

Detto assunto trova pacifica conferma nelle parole dell'**UNHCR** che - nella *Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile del 2009*, in tema di valutazione delle domande di protezione internazionale avanzate da persone che hanno subito o temono di subire le pratiche di mutilazioni genitali femminili afferma che una ragazza o una donna che chiede asilo poiché obbligata a sottoporsi a MGF possa ottenere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 .

La nota del UNHCR del 2009 considera, invero, le MGF come una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, fisico e mentale, e che, come tale, costituisce persecuzione. La Nota prosegue evidenziando che la pratica di MGF, infatti, spesso è profondamente radicata nelle norme socio-culturali, ed è sostenuta da capi religiosi o tradizionali (oltre che dagli stessi familiari più prossimi della donna) che esercitano potere al livello locale; per tale ragione, le autorità statuali potrebbero non volere o non essere in grado di interferire con tali consuetudini o tradizioni.

Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati e/precoci, quali forme di violenza sulle donne, sono altresì contrastati da diversi strumenti giuridici internazionali, tra cui la Convenzione contro ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, nonché il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa del 2003.

Sempre a livello internazionale, il 26 novembre 2012, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la prima Risoluzione di denuncia contro le mutilazioni genitali femminili con la quale ha dato seguito a quanto richiesto dal Parlamento Europeo con la risoluzione del 14 giugno 2012. Con la risoluzione 2012/2684/RSP l'Organo Legislativo Europeo ha stabilito che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*.

Le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati e/o precoci sono altresì oggetto della **Convenzione di Istanbul del 2011**, la quale dopo aver definito nel preambolo la violenza contro le donne come *species* della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF e i matrimoni forzati (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore”) come gravi violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancisce espressamente una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne e richiama gli Stati ad includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non sono già esistenti nei loro ordinamenti giuridici; tra di esse le mutilazioni genitali femminili (art.38) .

L'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul nel 2015. Il nostro Paese si è inoltre dotata di una legge n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile* , che detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine ed impone pene severe per chi mette in atto tali pratiche mutilanti (pene fino a 16 anni di reclusione).

Sulla scorta della normativa, nazionale e internazionale citata, la giurisprudenza nazionale ha – in casi analoghi a quello di specie - già riconosciuto che gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e



PDF Eraser Free

seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251. (cfr. Corte d'Appello di Roma sentenza del 2 luglio 2012 e Corte d'appello di Catania sentenza del 27 novembre 2012, Tribunale di Cagliari ordinanza del 3 aprile 2013).

Nella sentenza del 27 novembre 2012, la Corte d'Appello di Catania ha definito le mutilazioni genitali femminili *“una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile”*, e, come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti ai sensi del già citato D.Lgs. n.251/07.

Ma non solo. Dal momento che le MGF trovano la loro genesi in profonde tradizioni culturali o credenze religiose, il rifiuto di sottoporre sé stessa o le proprie figlie a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al rischio concreto di essere considerata nel Paese di origine *“un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo”* (cfr. Corte d'appello di Catania sentenza del 27 novembre 2012).

Il Tribunale di Cagliari, con l'ordinanza del 3 aprile 2013, partendo dalla constatazione che la pratica mutilante è considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla giurisprudenza di vari Paesi, e, in particolare, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (il riferimento è al caso Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8.3.2007, nel quale la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda solo perché la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente), ha ritenuto possibile interpretare la norma che definisce la qualifica di rifugiato (art. 2, lett. e), D.Lgs. 251/07) in senso conforme alla citata sentenza della Corte Europea in quanto *“la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica”* (cfr. Tribunale di Cagliari ordinanza del 4 aprile 2013).

A queste considerazioni, deve aggiungersi il rilievo per cui l'odierna ricorrente è stata altresì vittima di un'altra forma di persecuzione, vale a dire un matrimonio forzato e precoce con un uomo molto più anziano di lei verso il quale non ha mai provato alcuna attrazione ed alcun affetto: anche in questo senso, è evidente che il rimpatrio della giovane cittadina somala costringerebbe la stessa a tornare a vivere segregata all'interno di un rapporto coniugale non voluto e mai accettato, costretta a tollerare la convivenza e l'adempimento dei doveri coniugali con un uomo impostole dalla famiglia quando era appena adolescente.

Tale forzatura concretizza a parere del Collegio una forma di persecuzione, in quanto lesiva del fondamentale diritto di libera autodeterminazione nelle scelte di vita fondamentali come quelle relative al matrimonio, alla procreazione ed alla convivenza.

Il riconoscimento dello status di rifugiato alla ricorrente, esteso anche al di lei figlio minore, partorito in un campo libico e giunto in Italia a soli 13 giorni di vita, faciliterà altresì il ricongiungimento familiare con la figlia minore rimasta in Somalia, sottraendola al rischio di subire le stesse disumane e degradanti pratiche sofferte dalla madre.

La particolarità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione Internazionale in totale accoglimento del ricorso proposto da _____ riconosce alla stessa, lo status di rifugiata ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 nonché ex artt. 3, 5, 7 e 11 del d.lgs. 251/2007, ad ogni effetto di legge, compreso il diritto al rilascio del titolo di soggiorno all'art. 22 d.lgs. 251/2007, nonché il titolo di viaggio per rifugiati, ex art. 24 del medesimo d.lgs.

Spese compensate.



PDF Eraser Free

Bologna, così deciso in data 11 gennaio 2018

Il Giudice est.

Dott. Raffaella Mascarino

**Il Presidente
dott. Matilde Betti**

